



Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia

IL Direttore

- Visto** l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro, attualmente Ispettorati Territoriali del Lavoro, la competenza in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge n.407 del 3 maggio 1955;
- Viste** la Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 25157/70-DOC del 2 febbraio 1995 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
- Vista** la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 39 del 18 marzo 1997 che a seguito di interpello al Consiglio di Stato – Sez. II, fornisce ulteriori indicazioni interpretative;
- Visti** il Decreto Legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 e il DPCM del 23 febbraio 2016 che hanno istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (I.N.L.) e le relative sedi territoriali (I.T.L.) e che, conseguentemente dal 1 gennaio 2017 la già DTL di Foggia ha assunto la nuova denominazione di Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia cui sono confluite le competenze e le funzioni della Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia;
- Visto** il precedente Decreto Direttoriale del 15 Febbraio 2024 in materia di tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia con scadenza 31 dicembre 2024;
- Dato Atto** doversi provvedere a rideterminare le predette tariffe minime da valere per l'intero anno 2025, sulla base dell'ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività (NIC con Tabacchi) dicembre 2023 dicembre 2024 pari allo 1,3%;
- Considerate** le variazioni dei livelli retributivi e contributivi dei settori produttivi attinenti al lavoro di facchinaggio previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, l'incremento degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle imprese e il tasso d'inflazione verificatosi nel periodo dicembre 2023 dicembre 2024;

SENTITE

le Organizzazioni datoriali e Sindacali dei lavoratori, ai sensi delle vigenti direttive dei competenti Ministeri, in data 20 febbraio 2025;

DECRETA

Art. 1 Determinazione della tariffa

1.La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, da valere per tutti i settori merceologici nella provincia di Foggia viene determinata in euro **21,15** ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2025;

2.La tariffa sopra indicata si intende esclusa di IVA ove applicabile;

3.La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Art. 2 Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5 co. 1 della Legge 15 luglio 2014 n. 444 e sarà pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ispettorato.

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale
Antonella Cangiano

